

DELIBERAZIONE N. 002 DEL 6 AGOSTO 2021

Oggetto: GORI Spa - Schema Regolatorio 2020-2023

approvazione atti e proposizione al Comitato Esecutivo ai sensi dell'art. 14, comma 1 lettera f) della L.R. n. 15/2015.

IL CONSIGLIO DI DISTRETTO

Premesso che:

- la legge regionale 02 dicembre 2015 n. 15 denominata *“Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell’Ente Idrico Campano”* nel definire l’ATO unico Regionale, ha istituito l’Ente Idrico Campano quale Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale Regionale;
- l’art. 13 della predetta legge regionale n.15/2015 ha istituito, per ciascun Ambito Distrettuale, il Consiglio di Distretto le cui funzioni sono individuate all’art. 14 della medesima legge regionale ed al quale è riconosciuto lo status di Organo di Governo dell’EIC ai sensi dell’art. 9 comma 1;

Considerato che:

- l’art. 2, comma 1 lettera h) della L.R. n.15/2015 ha stabilito che la tariffa, quale corrispettivo del servizio idrico integrato, risulta composto dalla somma delle seguenti componenti:
 - 1) *tariffa d’ambito: la tariffa di base, predisposta dall’EIC al fine della redazione del Piano Finanziario di cui all’art. 149 comma 1 lettera c) del Dlgs. 152/2006, quale componente della tariffa perequata a livello regionale, da applicare all’utenza previa eventuale integrazione dell’Ambito Distrettuale...”;*
 - 2) *tariffa di distretto: la tariffa conseguente al Piano Economico finanziario di Distretto come corrispettivo del servizio idrico integrato, composta dalla “tariffa base” oltre le eventuali integrazioni necessarie in ambito distrettuale in applicazione dell’art. 154 del Dlgs. 152/2006”*
- l’art. 14, comma 1 lettera f) della L.R. n. 15/2015 prevede che i Consigli di Distretto *“...predispongono e propongono la tariffa di distretto...”;*
- l’art. 21, comma 5 della richiamata legge regionale dispone che l’EIC provveda, in ogni ambito distrettuale, ad eseguire una verifica ricognitiva della legittimità delle gestioni esistenti come prevista dall’art. 172 comma 3 del d.lgs. 152/2006, anche avvalendosi del supporto tecnico dei competenti uffici regionali e di specifiche competenze del settore;

Considerato, inoltre, che

- con nota acquisita al protocollo dell’Ente in data 5/07/2021 al n. 15732 ARERA ha diffidato l’Ente Idrico Campano a provvedere, entro 30 giorni, alle determinazioni e alle trasmissioni di propria competenza con riferimento agli anni 2020-2023, procedendo all’invio degli atti e dei dati richiesti ai sensi della deliberazione 580/2019/R/IDR, secondo le modalità previste dalla determina 1/2020 DSID e dal Comunicato1 pubblicato in data 30 settembre 2020, in ragione dell’istanza di aggiornamento tariffario proposta dal gestore, ai sensi del comma 5.5 della deliberazione 580/2019/R/IDR;
- con il medesimo atto di diffida, inoltre, ARERA ha espressamente avvertito che, decorso inutilmente l’indicato termine di trenta giorni, *“l’istanza del gestore si intenderà accolta dal soggetto competente medesimo quale predisposizione tariffaria, per effetto di quanto già previsto dal richiamato art. 20 della legge n. 241/1990, e sarà trasmessa all’Autorità ai fini della sua valutazione e approvazione, entro i successivi 90 giorni”,* evidenziando ulteriormente che *“laddove l’Ente di governo dell’ambito rimanga inerte, ai sensi del citato comma 5.5, la quota parte dei costi di funzionamento dell’Ente di governo medesimo, di cui all’art. 154, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, sarà posta pari a zero per tutto il*

CONSIGLIO DI DISTRETTO SARNESE VESUVIANO

periodo in cui perduri l'inerzia, ai sensi di quanto disposto dal comma 5.9 della deliberazione 580/2019/R/IDR";

- alla luce della predetta diffida, al fine di evitare eventuali conseguenze dannose per gli utenti serviti da GORI Spa e la formazione del provvedimento di approvazione tacita della proposta del gestore, è stato convocato per il 15 luglio 2021 il Consiglio di Distretto Sarnese Vesuviano per la valutazione delle proposte di schema regolatorio per il periodo 2020-2023 predisposte dagli uffici dell'Ente, all'esito del contraddittorio attivato con il Gestore;
- in data 13 luglio 2021 è stata pubblicata la Sentenza n. 5309/2021 con la quale il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso in appello dei comuni di Roccarainola, Casalnuovo, Angri, Scisciano e Roccapiemonte, stabilendo:
 - la rinnovazione dell'istruttoria alla base della deliberazione ARERA n. 104/2016/R/Idr, di approvazione delle tariffe per il periodo 2012-2015 per GORI Spa, dando mandato alla stessa ARERA di verificare se il Piano d'Ambito allora vigente, i cui dati hanno formato oggetto di istruttoria per la determinazione delle tariffe 2012-2015, fosse stato attuato;
 - la decurtazione in via prudenziale e transitoria del 30% degli incrementi tariffari previsti dalla deliberazione ARERA n. 104/2016/R/Idr fino alla rinnovazione dell'istruttoria da parte di ARERA, salvo ed impregiudicato l'esito definitivo del procedimento di riesame di competenza dell'Autorità;
- il Consiglio di Distretto Sarnese Vesuviano, nella seduta del 15 luglio 2021, ha rinviato la discussione delle proposte di schema regolatorio 2020-2023, affinché fossero valutati i possibili effetti della Sentenza del Consiglio di Stato sulle procedure di aggiornamento tariffario in corso;
- con nota prot. 15321 del 16 luglio 2021, l'Ente ha comunicato ad ARERA l'orientamento espresso dal Consiglio di Distretto Sarnese Vesuviano nella seduta del 15/07/2021, richiedendo i chiarimenti ritenuti di interesse e chiarendo, in ogni caso, la portata non più attuale della diffida ricevuta, in quanto la proposta di aggiornamento tariffario elaborata dal Gestore a dicembre del 2020 risulta definitivamente superata per effetto degli elaborati predisposti successivamente dagli uffici dell'EIC in contraddittorio con GORI spa e da quest'ultima condivisi;
- in riscontro alla predetta nota, ARERA, con nota prot. 29271 del 22 luglio 2021, ha rappresentato la necessità che, pur nelle more della rinnovazione dell'istruttoria alla base della deliberazione n. 104/2016/R/IDR, sia l'Ente Idrico Campano sia il Gestore provvedano a porre in essere gli adempimenti prescritti a loro carico dal MTI-3, tenendo conto di quanto disposto in via interinale dal Consiglio di Stato con la predetta sentenza "*nell'ambito della valorizzazione delle componenti a conguaglio*", e, comunque, garantendo il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione;
- con la medesima nota prot. n. 29271, inoltre, ARERA ha chiesto all'EIC di monitorare l'attività di fatturazione del gestore GORI S.p.A., affinché la medesima avvenga nel rispetto di quanto previsto dal comma 7.2 della deliberazione 580/2019/R/IDR, in base al quale "*i gestori del servizio (...), nei limiti fissati dall'Articolo 4, sono tenuti ad applicare (...) fino alla predisposizione delle tariffe da parte degli Enti di governo dell'ambito o altro soggetto competente, le tariffe calcolate sulla base del moltiplicatore tariffario risultante dal Piano Economico-Finanziario già approvato nell'ambito delle vigenti predisposizioni tariffarie (...)*". Nello specifico, è stato richiesto di verificare che il rispetto del menzionato limite di prezzo avvenga utilizzando quale dato di riferimento quello riferito al 2015 come rideterminato in considerazione della menzionata sentenza.
- nell'occasione, infine, ARERA ha precisato che "*il mancato invio dei dati e delle informazioni richieste – oltre a costituire, così come la violazione delle disposizioni contenute nei provvedimenti dell'Autorità, presupposto per l'esercizio dei poteri sanzionatori previsti dall'art. 2, comma 20, lett. c) della legge 481/1995 – rileva anche in ordine alle proposte di interventi da finanziare con risorse pubbliche per la valutazione delle quali sia previsto il coinvolgimento dell'Autorità (tenuto conto dei documenti di*

CONSIGLIO DI DISTRETTO SARNESE VESUVIANO

programmazione aggiornati ai sensi della regolazione vigente e delle capacità gestionali degli operatori interessati);

Preso atto della relazione istruttoria in data 28/07/2021, con la quale il dr. Giovanni Marcello - Dirigente dell'Area Tecnica–Settore Pianificazione dell'EIC, nell'esaminare le richieste di ARERA formulate con la soprarichiamata nota prot. 29271/2021:

- ha valutato gli effetti della Sentenza del Consiglio sullo schema regolatorio 2020-2023;
- ha precisato che, nelle more della rinnovazione dell'istruttoria alla base della deliberazione n. 104/2016/R/Idr da parte di ARERA, ricorrono le condizioni per l'approvazione dello schema regolatorio 2020÷2023 come proposto alla valutazione del Consiglio di Distretto.

Dato atto che la predetta relazione è stata trasmessa nell'ambito della convocazione del Consiglio di Distretto per il 6 agosto 2021, unitamente alla proposta n. 1, alla proposta n. 2 e alla nota del Direttore Generale prot. 14275 del 02/07/2021 di trasmissione degli scenari per la valutazione dell'equilibrio economico finanziario

Dato atto che all'art. 18.3 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA n.580/2019/R/idr, sono elencati i cambiamenti sistematici che giustificano il posizionamento negli schemi III e VI;

Rilevato che GORI Spa Spa è stato interessato da variazioni di perimetro delle attività conseguenti, per la maggior parte, al trasferimento delle opere regionali;

Dato atto che, quanto sopra rappresentato, ha confermato la collocazione della Società, anche per il quadriennio 2020-2023, nello schema regolatorio VI della matrice di cui all'art. 5.1 dell'Allegato A alla Deliberazione AEEGSI n.580/2019/R/idr in quanto sussistono situazioni di variazioni sistemiche di perimetro delle attività;

Preso atto del verbale in data 11 maggio 2021 con il quale, nell'ambito della procedura partecipata con il gestore, i rappresentanti di GORI Spa hanno condiviso una proposta di schema regolatorio che prevede i seguenti valori del moltiplicatore tariffario theta per il periodo 2020-2023:

GESTORE	Fattore di crescita/decrecita tariffaria (%) (rispetto alla tariffa dell'anno precedente)				Fattore di crescita/decrecita tariffaria (%) (rispetto alla tariffa dell'anno 2019)			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
GORI Spa	0	0	2,4%	0	1	1	1,024	1,024

Visto lo "Schema di regolamento di organizzazione e funzionamento delle sedute del Consiglio di Distretto" come approvato con Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 4 del 9 gennaio 2019;

RITENUTO

- che nella specie siano configurabili ragioni di urgenza tali da imporre la tempestiva approvazione della proposta di aggiornamento tariffario formulata dagli uffici dell'EIC, atteso che diversamente si determinerebbero i gravi effetti penalizzanti previsti dalla regolazione di settore, come puntualmente richiamati nella nota da ultimo trasmessa da ARERA e consistenti:
 - nella determinazione di ufficio da parte dell'Autorità delle tariffe del gestore con ogni conseguente pregiudizio per la continuità e/o l'efficienza del servizio;
 - nel mancato riconoscimento dei costi di funzionamento dell'EIC, con ogni conseguente pregiudizio per la funzionalità dell'EIC;
 - nella mancata assegnazione al territorio del distretto Sarnese Vesuviano delle risorse pubbliche destinate al finanziamento degli investimenti nel settore idrico;
- di dover in ogni caso precisare il carattere transitorio della proposta tariffaria oggi all'esame del Consiglio di Distretto, in quanto destinata, in ogni caso, ad essere aggiornata alla luce delle

CONSIGLIO DI DISTRETTO SARNESE VESUVIANO


determinazioni che saranno assunte da ARERA in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5309/2021;

- che per ragioni di economia procedimentale, sia opportuno rinviare ogni ulteriore e definitiva determinazione in merito ad eventuali manovre correttive sugli schemi regolatori riferiti ai periodi pregressi non considerate nella proposta oggi all'esame del Consiglio, così da attendere i provvedimenti di esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato da parte di ARERA, tenuto conto di quanto statuito dal Giudice Amministrativo in merito al fatto che *"la rinnovazione dell'istruttoria non ha alcun contenuto vincolato, essa potrebbe concludere ovviamente anche nel senso di confermare la decisione tariffaria qui annullata solo per difetto di istruttoria"*;

Verificato il rispetto del numero legale così come stabilito dallo *"Schema di regolamento di organizzazione e funzionamento delle sedute del Consiglio di Distretto"* approvato dal Comitato Esecutivo con Deliberazione n. 4 del 09/01/2019 in quanto risultano presenti al momento della votazione n. 15 consiglieri.

Visti:

- il testo Unico Enti Locali n. 267/2000;
- la Legge Regionale n.15/2015 come in ultimo modificata dalla Legge Regionale n. 26/2018;
- il vigente Statuto dell'Ente Idrico Campano;
- il *"Regolamento di organizzazione e funzionamento delle sedute del Consiglio di Distretto"* approvato dal Comitato Esecutivo con Deliberazione n. 4 del 09/01/2019

Acquisito sulla proposta di delibera il parere di regolarità tecnica da parte del Dirigente Area tecnica Settore Pianificazione dr. Giovanni Marcello  ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Con il voto favorevole dell'unanimità dei consiglieri presenti,

DELIBERA

per le motivazioni richiamate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

1. **di approvare**, ai sensi della Deliberazione ARERA n. 580/2019/R/idr del 27/12/2019, lo schema regolatorio 2020-2023 per il gestore GORI Spa costituito dal Programma degli Interventi e dal Piano Economico Finanziario che prevede un moltiplicatore tariffario per ciascun anno pari a:

Periodo Regolatorio	MTI-3				
	anno	2020	2021	2022	2023
Moltiplicatore Theta		1	1	1,024	1,024

2. **di proporre** istanza per il riconoscimento della componente di costo OP_{new} ;
3. **di proporre** al Comitato Esecutivo, ai sensi dell'art. 14 comma 1 lettera f) della L.R. n. 15/2015, la presente Deliberazione ed i relativi allegati per la relativa approvazione e la successiva trasmissione all'ARERA ai sensi dell'art. 5.3 lettera d) della Deliberazione n. 580/2019/R/idr;
4. **di precisare** che, nell'ambito delle attribuzioni proprie dell'EIC, il presente atto ha valore endo-procedimentale e non produce effetti diretti ed immediati sulla tariffa praticabile all'utenza, in quanto la sua efficacia è vincolata all'approvazione definitiva da parte del Comitato Esecutivo ai sensi dell'art. 14 comma 1 lettera f) della L.R. n. 15/2015;
5. di rinviare ogni ulteriore e definitiva determinazione in merito ad eventuali manovre correttive sugli schemi regolatori riferiti ai periodi pregressi non considerate nella proposta approvata con il presente atto, al fine di attendere i provvedimenti di esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato


CONSIGLIO DI DISTRETTO SARNESE VESUVIANO

5309/2021 da parte di ARERA, tenuto conto di quanto statuito dal Giudice Amministrativo in merito al fatto che *“la rinnovazione dell’istruttoria non ha alcun contenuto vincolato, essa potrebbe concludere ovviamente anche nel senso di confermare la decisione tariffaria qui annullata solo per difetto di istruttoria”*;

6. **Di dare** mandato agli uffici competenti per tutti gli atti consequenziali al presente dispositivo e per la sua pubblicazione all’albo pretorio on-line del sito internet dell’Ente Idrico Campano e nella Area Trasparenza.

Il Responsabile dell’Ambito Distrettuale

(dr. Giovanni Marcello)



Il Coordinatore

(dr. Felice Rainone)

FIRMATO